

Le memorie dei conflitti e i conflitti delle memorie a Pisa*

di Giovanni Ciccaglioni

Nel maggio del 1322, il giorno della festa dell'Ascensione e quello successivo, Pisa fu teatro di gravi *rumores*¹. Quegli scontri costituirono un avvenimento centrale per la storia della città tirrenica nel XIV secolo.

In questo contributo mi concentrerò sui testi prodotti da alcuni tra i protagonisti di quelle giornate, non nella presunzione di ricostruire ciò che “realmente” avvenne, ma per cercare di capire come e perché quelle vicende furono lette e interpretate.

Il saggio è articolato in tre parti. Nella prima ho riportato i resoconti di due osservatori esterni. Questo non nella convinzione che essi rappresentino le versioni più aderenti alla realtà dei fatti, ma perché si tratta di testimonianze molto note, delle quali sono stati ben studiati i meccanismi di redazione, le intenzioni e i criteri che ispirarono i loro autori.

Due dossier di 4 e di 8 testi, i primi risalenti al luglio del 1322, i secondi al febbraio del 1323, sono al centro rispettivamente della seconda e della terza parte di questo lavoro.

1. Gli avvenimenti del maggio 1322 secondo due fonti esterne

1.1. La spia del re

Due dispacci spediti a Giacomo II re d'Aragona da un suo anonimo corrispondente rappresentano la nostra prima fonte di informazioni². L'agente di

* Nelle citazioni del materiale archivistico inedito sono state usate le seguenti sigle e abbreviazioni: ASPi.: Archivio di Stato di Pisa; *Comune A* (seguito dal numero del registro): fondo Comune, Divisione A dell'Archivio di Stato di Pisa. Tutte le date sono state riportate allo stile comune.

¹ E. Cristiani, *Nobiltà e popolo nel Comune di Pisa. Dalle origini del podestariato alla signoria dei Donoratico*, Napoli 1962, p. 315 e segg. M. Ronzani, «Figli del Comune» o fuoriusciti? *Gli arcivescovi di Pisa di fronte alla città-stato fra la fine del Duecento e il 1406*, in *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo*, Atti del VII convegno di Storia della Chiesa in Italia (Brescia, 21-25 settembre 1987) a cura di G. De Sandre Gasparini, A. Rigon, F. Trolese, G. M. Varanini, Roma 1990, II, pp. 773-835, p. 798 e segg. A. Poloni, *Trasformazioni della società e mutamenti delle forme politiche in un Comune italiano: il Popolo a Pisa (1220-1330)*, Pisa 2004, p. 310 e segg.

² H. Finke, *Acta Aragonensia. Quellen zur deutschen, italienischen, französischen, spani-*

Giacomo II aprì il suo primo messaggio collegando l'origine delle discordie tra i pisani alla morte del signore della città, Gherardo di Donoratico, avvenimento che risale al maggio del 1320³. In quel lasso di tempo Ranieri, zio del defunto, era stato eletto capitano delle truppe mercenarie e aveva avviato un vero e proprio processo di *spoils system* all'interno del gruppo dirigente cittadino. Nel primo testo possiamo infatti leggere che

Ranieri iniziò a circondarsi di uomini che durante gli anni di Gherardo non avevano avuto alcun peso nella vita politica cittadina. Tra i tanti, il conte scelse come proprio consigliere un *miles* di nome Lippo (Filippo) da Caprona e da quel momento in poi Ranieri iniziò a non fare - e anche ora non fa - nulla senza aver ascoltato prima il parere di Lippo. Fu proprio su consiglio di Lippo che Ranieri incominciò a rimuovere gradualmente dai loro incarichi coloro i quali avevano governato Pisa insieme al nipote. Oramai è più di un anno che quelli che al tempo di Gherardo tenevano in pugno la città non hanno avuto più nulla da fare⁴.

Alcuni esponenti delle famiglie Lanfranchi e Gualandi figurano tra gli esclusi eccellenti. Essi, vedendosi oramai tagliati fuori da tutto, proprio perché emarginati su consiglio e sollecitazione di quel da Caprona che tiene in pugno il conte, decisero di uccidere Lippo e tentare di colpire in seconda battuta il conte e gli altri che governavano. Corbino dei Lanfranchi, insieme ad un gruppo di uomini armati, fu incaricato di occuparsi della faccenda. Corbino tese un tranello per uccidere il detto Lippo, ma il giorno e nel luogo dell'agguato egli non trovò Lippo, bensì il figlio Guido, anch'egli *miles*, uomo di grandi virtù e soprattutto ammiraglio generale della città. Il figlio venne comunque assassinato al posto del padre⁵.

schen, zur Kirchund Kulturgeschichte, aus der diplomatischen Korrespondenz Jaymes II. 1291-1327, Berlin-Leipzig 1908-1922, II, n. 377, pp. 579-580 e III, n. 202, pp. 443-444. Per la politica estera aragonese di quegli anni con particolare riferimento alla situazione pisana cfr. A. Arribas Palau, *La conquista de Cerdeña por Jaime II de Argon*, Barcelona 1953; V. Salavert Y Roca, *Cerdeña y la expansion mediterranea de la Corona de Argon, 1297-1314*, Madrid 1956; M. Tangheroni, *Alcuni aspetti della politica mediterranea di Giacomo II d'Aragona alla fine del suo regno*, in «Annali della facoltà di Lettere Filosofia e Magistero dell'Università di Cagliari», XXXII (1969), pp. 101-165, poi in Id., *Sardegna Mediterranea*, Roma 1983, pp. 103-167.

³ Finke, *Acta Aragonensia* cit., II, n. 377, «Dissensio Pisanorum ortum habuit ex eo, quod, vivente comite Gaddo, quidam ipsius amici et sequaces dominabantur in civitate Pisana. Set mortuo dicto comite Gaddo comes Nerius eius patruus electus fuit capitaneus stipendiariorum».

⁴ *Ibidem*, «Et cepit adherere quibusdam, qui tempore comitis Gaddi nichil habebant in civitate facere. Et inter ceteros elegit sibi in consiliarium quendam militem Pisanum vocatum dominum Lippum de Caprona, cuius consilio omnia agebat et agit dictus comes Nerius. Et paulatim cepit ipse comes Nerius consilio dicti domini Lippi remove ab offitiis Pisane civitatis omnes, qui tempore comitis Gaddi gubernabant civitatem Pisanam, ita quod iam est annus et ultra, quod illi, qui tempore comitis Gaddiangebant civitatem, nichil habuerunt ibi facere».

⁵ *Ibidem*, «Et inter ceteros, qui exclusi fuerunt, sunt nobiles de domo Lanfrancorum et Gualandorum. Predicti autem exclusi videntes, quod consilio dicti domini Lippi de Caprona comes Nerius ducitur et quod illius consilio et providentia sunt exclusi, tractaverunt dictum dominum Lippum occidere et exinde, si possent intruere in comitem vel alios regentes, facere contra eos idem. Et deputarunt ad hoc quendam hominem Corbinum de domo Lanfrancorum cum certa comitiva armatorum. Qui Corbinus cum dictis armatis insidias posuit ad occidendum dictum dominum Lippum et eum adhuc intenderent. Non occurrit eis dictus dominus Lippus set filius eius dominus Guido, qui erat miles, nobilis moribus et virtute et erat generalis admiratus Pisanorum et ipsum dominum Guidonem filium dicti domini Lippi interfecerunt».

L'omicidio di Guido scatenò una immediata sollevazione da parte dei cittadini e Corbino fu catturato e immediatamente decapitato. Anche altri esponenti della *domus Lanfrancorum* vennero catturati, altri ancora invece scapparono per timore di fare la stessa fine⁶.

Qui il corrispondente del sovrano interruppe la narrazione di ciò che era avvenuto e passò a descrivere ciò che si stava verificando, per concludere delineando possibili scenari futuri⁷.

A questo punto la congiura è stata scoperta, ma si crede che nasceranno ulteriori problemi poiché Lippo, al quale è stato ucciso il figlio, muove le fila di Ranieri, e di conseguenza quelle della città; sconvolto com'è per la morte del figlio, si crede che egli voglia spegnere la propria sete con il sangue di tutti coloro che sapevano, e che quindi non avrà alcun freno nel farsi giustizia [...]⁸.

Qualche tempo dopo aver inviato il primo dispaccio, l'informatore spedì una seconda lettera per aggiornare Giacomo II sugli sviluppi successivi della faccenda, in particolare quelli che avevano toccato più da vicino gli interessi aragonesi nella penisola.

Dopo l'ultima lettera che vi ho scritto, il fratello di Roberto d'Angiò comparve dinanzi al porto di Pisa con ventidue galee, dieci delle quali erano state armate dai guelfi di Genova. Essi avevano sperato di impadronirsi della città potendo contare su un patto segreto. Una volta scoperto l'accordo, il conte Ranieri fece catturare e poi decapitare un certo Coscetto da Colle e altri promotori della congiura. In definitiva si è corso veramente il rischio che Pisa finisse nelle mani di re Roberto⁹.

Da ultimo, passando ancora una volta dalla narrazione di fatti accaduti alle previsioni su ciò che sarebbe potuto accadere, lo scrivente concluse dicendo che:

ora in città ci sarà una svolta in senso decisamente filoimperiale¹⁰.

⁶ *Ibidem*, «Facto ex hoc in civitate magno tumultu, ita quod tota concurrat ad arma et captus fuit dictus Corbinus, qui statim fuit decapitatus. Capti fuerunt etiam plures de dicta domo et multi timore fugerunt».

⁷ Dal che possiamo ipotizzare che l'informatore scrisse il proprio messaggio nel mezzo degli scontri.

⁸ Finke, *Acta Aragonensia* cit., «Post hec detecta est coniuratio predicta et creditur, quod multa scandala orientur exinde, quia dictus dominus Lippus, cuius filius occisus fuit, suo consilio ... ducit dictum comitem, et per consequenciam civitatem et commotus occisione filii cupiet satiari sanguine illorum, qui consci fuerunt de dicta morte, et nichil inde temperamentum in iudicando tenebit. Unde creditur, quod ex predictis gravia scandala orientur Pisanis».

⁹ Ivi, III, n. 202, «Posquam magestati vestri scripssi, princeps Tarantinus regis Roberti frater, fuit in portu Pissis cum galeis XXII, ex quibus decem erant Guelforum Janue, sperantes intrare Pissis pro maximo tractatu, quod habebant. Ipso existente in dicto portu fuit hoc revelatum comiti Nerio. Quidam, qui vocatur Cosetus de Colo, et plures alii ad ipsius comitis Marius [Neri] pervenerunt, quibus fecit decapitari. In maximo fuit articulo Pisis veniendi ad manus regi Roberti».

¹⁰ *Ibidem*, «Et modo multum reformatur ad partem imperialem [...]

1.2. Il cronista fiorentino

Il secondo osservatore esterno è Giovanni Villani¹¹. Il cronista fiorentino cala il lettore direttamente *in medias res*. Egli infatti incomincia dichiarando che i disordini del maggio 1322 erano il frutto delle divisioni esistenti tra i *cives* pisani. Corbino dei Lanfranchi aveva assassinato Guido da Caprona, uno degli uomini più in vista della città, ma l'omicida era poi stato catturato dalla popolazione e decapitato insieme al fratello. In conseguenza di quella reazione scoppiarono nuovi disordini. Allora Ranieri, capo delle truppe mercenarie, e un gruppo di nobili «corsono la città».

Su istigazione di Lanfranchi, Gualandi, Sismondi e da Caprona, «ch'erano dell'altra setta contra il popolo», prima furono uccisi tre popolari e poi venne aperta una vera e propria caccia all'uomo per catturare Coschetto da Colle e i suoi sostenitori, sui quali era stata fatta ricadere l'accusa dell'omicidio di Guido¹².

Il comportamento di Ranieri e dei nobili che lo sostenevano in quei frangenti, alienò al conte le simpatie del "popolo". Il giorno successivo infatti il "popolo" si armò e chiese giustizia riuscendo a ottenere che ben quindici esponenti della nobiltà venissero condannati. Anche Ranieri di Donoratico corse il rischio di essere travolto dalla rivolta popolare, ma egli poté contare inizialmente sulla difesa delle truppe mercenarie. Secondo il Villani però Ranieri fu salvato dall'incombere di un imminente pericolo: Castruccio Castracani infatti si presentò per ben due volte in prossimità di Pisa minacciando di impadronirsi della città¹³.

Per diversi giorni dunque i Pisani dovettero fronteggiare la minaccia esterna del signore di Lucca e i pericoli interni causati dalle divisioni tra fazioni. In

¹¹ G. Villani, *Nuova Cronica*, a cura di G. Porta, Parma 1990-1991, libro X, capitolo CLIII, pp. 351-352. La bibliografia su Giovanni Villani è sterminata, ma cfr. almeno F. Ragone, *Giovanni Villani e i suoi continuatori. La scrittura delle cronache a Firenze nel Trecento*, Roma 1999.

¹² Villani, *Nuova Cronica* cit., libro X, capitolo CLIII, «De' romori e grandi novità ch'ebbe nella città di Pisa per la setta de' cittadini», «Nel MCCCXXII, del mese di maggio, la città di Pisa, si levò a romore per cagione delle sette, ch'erano tra' cittadini. Messer Corbino de la casa de' Lanfranchi uccise messer Guido da Caprona de' maggiori cittadini che vi fosse; e quello de' Lanfranchi preso a romore di popolo, a lui e al fratello fu tagliato il capo. E per cagione di ciò non cessò il romore ne la terra, ma più caldamente si raccese, che l'conte Nieri de' Gheardeschi signore delle masnade tedesche co' grandi de la terra corsono la città, e afurore da' detti grandi Lanfranchi e Gualandi e Sismondi e Capornesi ch'erano dell'altra setta contro il popolo uccisono tre possenti popolani, e cercando per tutto quegli ch'erano de la setta di Coschetto dal Colle per uccidergli, dicendo che avevano fatto uccidere quello da Caprona, e facieno venire Coschetto dal Colle [...]».

¹³ *Ibidem*, «il popolo per la detta ingiustizia e micidi isdegnarono contra il conte Nieri e contra i grandi. Il secondo di s'armarono e corsono la terra, e vollono che giustizia si facesse, onde furono condannati XV de' maggiori de le dette case per ribelli, e guasti i beni loro: il conte medesimo sarebbe stato corso dal popolo di Pisa, se non che si trovò forte de le masnade; e si si disse che ne' micidi detti non avea avuto colpa, ma più il campò che Castruccio con tutto suo isforzo venne per due volte infino sul Monte San Giuliano. I Pisani temendo de la sua venuta, ch'egli e la sua gente non corressono e rubassono la città, si gli contraddissono la venuta».

quel contesto Coscetto da Colle – personaggio che i lettori della cronaca avevano già incontrato nei capitoli in cui era stata narrata la cacciata di Uguccione della Faggiola e una congiura ordita dai Lanfranchi – approfittando delle divisioni esistenti in città preparò un piano per uccidere Ranieri e cacciare coloro che governavano. Coscetto venne però tradito. Egli fu catturato e ucciso brutalmente, con una pubblica esecuzione che servì a riappacificare gli animi e a smorzare definitivamente ogni tensione. La vicenda si concluse con la condanna di numerosi nobili e dei «popolani de la setta del detto Coscetto». Il tredici giugno infine Ranieri di Donoratico venne eletto “difensore del popolo”¹⁴.

1.3. Qualche notazione

Quando l’informatore di Giacomo II scrisse la sua prima lettera, Ranieri di Donoratico e i nobili pisani, primo tra tutti il da Caprona, non avevano ancora compiuto alcuna violenza. Per questa ragione vale la pena di riassumere le opinioni che, secondo l’inviato del re, circolavano in città circa il contegno che ci si aspettava avrebbe tenuto Lippo da Caprona:

- tutti attendevano una reazione di Lippo;
- tutti immaginavano che la sua reazione sarebbe stata particolarmente violenta poiché egli era sconvolto per la morte del figlio;
- si pronosticava che Lippo avrebbe colpito coloro i quali erano stati a conoscenza del progetto di ucciderlo.

Il riferimento al tentativo compiuto dai guelfi, gli Angiò e i genovesi, di impadronirsi di Pisa, è invece per noi il dato più interessante del secondo dispaccio che, è bene ricordare, fu scritto tenendo presente in primo luogo la politica estera aragonese e in particolare le mire che Giacomo II coltivava su Pisa e la Sardegna fin dagli ultimi anni del XIII secolo.

La divisione in sette, in fazioni è una chiave esplicativa che Giovanni Villani utilizza in tutto il suo racconto. Nel corso della narrazione essa assume le forme di una contrapposizione tra:

- nobili, in particolare Lanfranchi contro da Caprona;
- nobili e popolari, con i Lanfranchi, Gualandi, Sismondi e da Caprona che uccidono tre *popolares* e con il “popolo” che ottiene la condanna di quindici esponenti della nobiltà;

¹⁴ *Ibidem*, «Istando i Pisani sotto l’arme e in grande sospetto più giorni per le dette divisioni e sette, Coscetto dal Colle popolano, uomo di grande valore e ardire, il quale era stato capo di popolo in Pisa a cacciare Uguccione da la Faggiola, e poi a uccidere quegli della casa de’ Lanfranchi, come adietro ho fatta menzione, e allora era fuori di Pisa per certi trattati di suoi amici d’entro, venia in Pisa per mutare stato a la città, e per uccidere e cacciare il conte Nieri e’ suoi seguaci; essendo fuori di Pisa assai preso a la città in una piccola casa d’uno villano per entrare la mattina per tempo in Pisa, uno suo compare e confidente il tradì e l’apostò al conte, il quale e grande furore fu menato preso in Pisa, e senza altro giudicio fatto, il fé tranare e tranando tagliato a pezzi, e gittato in Arno. E fatto ciò, la terra si racquetò, e feciono grande festa e processione, e mandaro a’ confini più nobili e popolani de la setta del detto Coscetto in diverse e lontane parti del mondo, e l’detto conte Nieri feciono signore e difensore del popolo di Pisa di XIII di giugno MCCCXII; e così in pochi di il detto conte fu in così varie e diverse fortune».

– Ranieri di Donoratico e il “popolo”;
– popolari, laddove si fa riferimento a quei giurati in “popolo” che si riconoscono nel programma di Coscetto da Colle e che per quella militanza vengono condannati.

È invece assente qualunque riferimento alla dicotomia guelfo/ghibellino.

Giovanni Villani inoltre riserva particolare attenzione a Coscetto da Colle, un «capopopolo», che era stato al centro della scena politica pisana fin dal 1316¹⁵. In quell’anno egli aveva contribuito fattivamente alla cacciata di Uguccone della Faggiola. Il da Colle in particolare garantì al gruppo di famiglie mercantili e aristocratiche che aveva guidato la congiura, l’appoggio degli strati più umili della popolazione, presso i quali il grande condottiero ghibellino godeva di ampio consenso. Una volta allontanato il Faggiolano e inaugurato il nuovo corso politico che aveva visto Gherardo di Donoratico agire a fianco delle famiglie dell’*élite* popolare, Bonaccorso/Coscetto continuò a svolgere una funzione di raccordo tra il gruppo dirigente cittadino e il resto della popolazione. In quell’opera di mediazione Coscetto poté giovare, oltre che delle capacità personali, anche della propria estrazione sociale. La sua famiglia infatti faceva parte di una sorta di ceto medio composto da piccoli mercanti e bottegai, le cui attività economiche consentivano a simili personaggi di intrattenere rapporti da un lato con i grandi operatori commerciali cittadini – Gambacorta, Agliata, Bonconti, Scacceri, gli stessi che dominavano le istituzioni pisane – e dall’altro con le persone di medio e basso rango che frequentavano le loro botteghe.

Nel 1317 Coscetto contribuì a sventare la prima delle due congiure – la seconda si svolse nel ‘19 – che alcuni esponenti della famiglia Lanfranchi organizzarono per eliminare Gherardo di Donoratico e riportare in città Uguccone.

Morto Gherardo nel maggio del 1320 e salito al potere lo zio Ranieri di Donoratico, Coscetto smise i panni di fiancheggiatore del gruppo dirigente cittadino per vestire quelli di oppositore del nuovo corso politico. Già nei mesi successivi il maggio 1320 Coscetto organizzò una congiura contro il conte Ranieri, ma quel tentativo gli costò l’allontanamento dalla città e, secondo il Villani, Coscetto si trovava ancora al bando quando scoppiarono i disordini del 1322, al termine dei quali, come abbiamo visto, egli venne giustiziato.

2. Gli avvenimenti del maggio 1322 secondo alcuni protagonisti

2.1. Gli “Anziani del popolo”

Il 15 luglio del 1322 il podestà Corrado di Roccacontrada convocò un “consiglio maggiore e generale” del comune¹⁶. Il rettore invitò i consiglieri a discutere sull’opportunità di concedere agli “Anziani” in carica quel bimestre i pieni poteri – *bailia* – per riformare l’ufficio del *conservator pacifici et*

¹⁵ Così in Poloni, *Trasformazioni della società cit.*, p. 305, lavoro dal quale ho tratto anche le seguenti informazioni su Coscetto da Colle.

¹⁶ ASPi., *Comune A* 49, c. 6v 15 luglio 1322.

quieti status pisane civitatis et comitatus. In realtà, poiché il mandato bimestrale di Tedesco da Cortona – così si chiamava il *conservator* – era in procinto di scadere, era stato lo stesso collegio anzianale a chiedere la convocazione del consiglio. La *bailia* avrebbe consentito agli “Anziani” di ridefinire le prerogative, gli strumenti, l’ambito di azione e tutto ciò che essi avessero ritenuto necessario affinché Tedesco svolgesse le proprie funzioni¹⁷.

Il testo della proposta del luglio del 1322 costituisce la prima testimonianza della presenza in città di un *conservator*. Dal documento si evince infatti che il nuovo ufficiale era stato creato in seguito ai disordini di maggio poiché, quando venne convocato il consiglio, i primi due mesi di incarico di Tedesco si stavano chiudendo¹⁸.

In quella occasione gli “Anziani” non si limitarono ad aggiungere un nuovo magistrato a quelli che già erano al servizio del comune. I dodici misero in moto un meccanismo che testimoniava tutta l’importanza che essi attribuivano ai fatti del 1322. I membri dell’“anzianato” in carica nei mesi di luglio e agosto richiesero infatti al consiglio una *bailia* e sicuramente una analoga richiesta era stata avanzata già nel maggio precedente, quando Tedesco da Cortona era stato eletto una prima volta. La *bailia* costituiva per una magistratura collegiale il corrispettivo dell’*arbitrium* per un magistrato *monocratico*¹⁹. Infatti entrambi i dispositivi giuridici conferivano i pieni poteri al soggetto che ne veniva investito. Non a caso la normativa statutaria disciplinava severamente sia le richieste di *bailia* da parte degli “Anziani”, sia quelle di *arbitrium* da parte dei podestà²⁰. Il rischio era che gli uni o l’altro utilizzassero quegli ampi poteri per svuotare di contenuto politico gli altri organi del comune, e perciò agli “Anziani” era espressamente vietato domandare «gene-

¹⁷ *Ibidem*, «Cum videatur dominis anthianis et sapientibus viris necessarium provideri de reformatione officii conservatoris pacifici et quieti status pisane civitatis et comitatus in quo nunc est probus et discretus vir ser Tedischus domini Cortonensis de Cortona post finitum terminum duorum mensium in quo dictus ser Tedischus electus fuit ad presentem officium. Et hec veniant reformanda vestro consilio sicut super eis auctoritate vestri consilii providendum. Si consulitis et placet vobis quod domini anthiani pisani populi presentes vel octo ex eis una cum sapientibus viris ab eis vel octo ex eis eligendis vel ipsi anthiani aut octo ex eis tantum vel sapientes ab eis eligendi tantum possint eligere et bailiam et potestatem plenam et liberam habeant eligendi officialem in dicto et ad dictum officium illum de quo eis utilius videbitur pro comuni. Cum officio bailia iurisdictione familia salario et aliis de quibus eis ut dictum est videbitur in eo termino de quo eis placuerit et semel et pluries quo usque dicta electio fuerit acceptata».

¹⁸ Cfr. nota precedente. Sul *conservator* pisano mi permetto di rimandare al mio articolo *Il Conservator boni et pacifici status. Alcune osservazioni sugli equilibri politico istituzionali a Pisa nel Trecento*, in *Per Marco Tangheroni. Studi su Pisa e sul Mediterraneo medievale offerti dai suoi ultimi allievi*, a cura di C. Iannella, Pisa 2005, pp. 39-56.

¹⁹ Cfr. in proposito M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998.

²⁰ Rispettivamente rubrica CXIII «Delli Ansiani, che non addimandino generale bailia sopra li facti del Comune», del *Breve del popolo* (d’ora in avanti B. P.) del 1313 e rubrica XLI «De non petendo obsides vel arbitrium» del *Breve del comune*, entrambi pubblicati in *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, a cura di F. Bonaini, Firenze 1854-1870, vol. 2.

rale *bailia* sopra li facti del Comuno»²¹. Però era indubbio che una volta conseguita la *bailia* su di un caso specifico, i dodici avrebbero potuto decidere di operare in totale autonomia, come dimostrava appunto il caso dell'*officium* di Tedesco.

Per provvedere alla riforma dell'ufficio del *conservator*, gli "Anziani" seguirono dunque una procedura che, sebbene fosse riservata ai casi di particolare rilievo, era comunque prevista dalla normativa del comune. Invece il titolo scelto per il nuovo magistrato rappresentò una vera e propria novità, una testimonianza ancor più chiara dell'importanza che gli "Anziani" vollero attribuire alla vicenda. Anche nel 1320 il comune aveva nominato un ufficiale forestiero per indagare sulla congiura che era stata organizzata da Coscetto da Colle e dal fratello Cellino. Quel magistrato era stato chiamato «*generalis executor pisani comunis contra proditores et exbannitos et rebelles pisani comunis pro productione et eorum olim bonos*»²². Con quella titolatura gli "Anziani" avevano scelto di concentrare tutta l'attenzione sul gruppo di *cives* che, resisi colpevoli di un tradimento – *proditio* – si erano automaticamente esclusi dalla comunità cittadina. Tuttavia proprio il riferimento a un determinato episodio suggeriva la temporaneità del nuovo ufficiale, che era chiamato a indagare solo e soltanto su quell'avvenimento. Non è un caso che dopo il 1320, concluse le indagini sulla congiura dei da Colle, la documentazione pisana non rechi più alcuna traccia dell'esistenza di un simile magistrato.

Nel 1322 gli "Anziani" scelsero di non cristallizzare il titolo del nuovo ufficiale inserendovi un richiamo a quanto era avvenuto il giorno dell'Ascensione. Come in un'opera aperta essi puntarono invece sulla forza evocativa e performativa di un valore dominante l'ideologia comunale, il buono e pacifico stato, che da quel momento in poi sarebbe stato fisicamente incarnato da un nuovo magistrato. Quest'ultimo fu chiamato a indagare su fatti che venivano presentati come lesivi per la convivenza ideale di tutti coloro i quali si riconoscevano nello spazio complessivo – città e contado – che definiva la città-stato pisana. Come quella vicenda però avrebbero potuto essercene altre e del resto il buono e pacifico stato era un concetto ampio e complesso, che aspettava solo di essere riempito di volta in volta di contenuti differenti²³.

²¹ Cfr. nota precedente.

²² ASPI., *Dipl. Roncioni*, 25 novembre 1320.

²³ Cfr. in proposito B. Clavero, *Iurisdictio nello specchio. O el silencio de Pietro Costa*, Prefazione alla ristampa del 2002 (Milano) del volume di P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1110-1433)*, pubblicato nel 1969. F. Chabod, *Alcune questioni di terminologia: Stato nazione patria nel linguaggio del Cinquecento*, Appendice a *L'idea di nazione*, Roma-Bari 2002¹³, pp. 139-190. Meccarelli, *Arbitrium* cit., p. 175 e segg. A. Tenenti, *Archeologia medievale della parola Stato* e Id., *La nozione di stato nell'Italia del Rinascimento*, entrambi in Id., *Stato: un'idea, una logica. Dal Comune italiano all'assolutismo francese*, Bologna 1987, rispettivamente pp. 15-51 e pp. 53-97.

2.2. Ranieri di Donoratico

Il resoconto del “consiglio maggiore e generale” del comune, sebbene risalga alla metà di luglio del 1322, indica chiaramente che la risposta degli “Anziani” agli scontri della domenica dell’Ascensione – e cioè la prima nomina di un *conservator* a Pisa – avvenne pressoché a ridosso di quella giornata.

La reazione di Ranieri di Donoratico invece arrivò ai primi di giugno, quando, secondo Giovanni Villani, egli si fece nominare *defensor populi*. Purtroppo non disponiamo di alcun documento che ci permetta di conoscere la data esatta dell’elezione²⁴. Tuttavia, la testimonianza del cronista fiorentino, generalmente molto bene informato sui fatti di Pisa, trova una conferma seppure indiretta già in una provvisione di *sapientes* del 13 luglio del 1322, nella quale Ranieri compare già con il titolo di “difensore del popolo”²⁵. L’atto in questione ci interessa da vicino perché anch’esso è collegato agli scontri del maggio ’22. I “Savi” infatti erano stati chiamati a esprimere un parere sulla vicenda del notaio Vanni del Bagno. Quest’ultimo era stato accusato dal “capitano del popolo” di aver preso parte ai disordini al seguito di alcuni nobili ma, secondo quanto diversi cittadini avevano riferito agli “Anziani”, il Capitano aveva poi inflitto pesanti torture a Vanni fino al punto che questi non era stato in grado di ritornare in carcere sulle proprie gambe²⁶. In quel momento aveva fatto la sua comparsa sulla scena il “difensore del popolo”. Ranieri infatti si era rivolto agli “Anziani” dicendo che «ipse erat defensor populi et nollet quod populares paterentur iniuriam». I “Savi” avevano tenuto conto della volontà del conte e avevano stabilito che Vanni fosse liberato.

Ranieri di Donoratico aveva dunque sfruttato il caso di Vanni – nel testo della provvisione si dice esplicitamente che il conte aveva fatto il primo passo facendo sapere agli “Anziani” il proprio parere²⁷ – per dare un primo contenuto reale al ruolo di *defensor populi* che egli aveva appena iniziato a ricoprire. Non poteva esserci però occasione migliore della vicenda di un giurato in “popolo” che era stato accusato di aver preso parte agli scontri del maggio del 1322, per rileggere il ruolo che anche Ranieri aveva svolto durante quei disordini e che probabilmente era stato tutt’altro che unilateralmente a favore dei popolari.

²⁴ Sulla famiglia Donoratico cfr. G. Rossi Sabatini, *Pisa al tempo dei Donoratico (1316-1347). Studio sulla crisi costituzionale del Comune*, Firenze 1938. M. L. Ceccarelli Lemut, *Della Gherardesca Ranieri*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. XXXVII, pp. 163-258: p. 224; Ead., *Nobiltà territoriale e Comune: i conti della Gherardesca e la città di Pisa (secoli XI-XIII)*, in *Medioevo pisano. Chiesa, famiglie, territorio*, Pisa 2005, pp. 163-258.

²⁵ ASPi., *Comune A 49*, cc. 48v-49r 13 luglio 1322. Le commissioni di “Savi” erano composte da cittadini pisani di qualunque origine e *status* sociale, sia nobili che popolari, i quali venivano incaricati di predisporre i provvedimenti che venivano poi mandati ad esecuzione dagli “Anziani”.

²⁶ *Ibidem*, «[...] ipse dominus capitaneus torsit et tormentavit eum valdis tormentis de girella et ygne et aliis ita quod non potuit suis pedibus redire ad carcerem sed fuit portatus ab aliis personis nec liberatus est tamquam innocens nichil confessus fuit».

²⁷ *Ibidem*, «dominus comes Rainerius misit dicendo Anthianis quod ipse intellexerat a pluribus supradicta et quod ipse erat defensor populi et nollet quod populares paterentur iniuriam et placebat ei quod Anthiani ea referrent sapientibus et bonis civibus et cum eis consulerunt».

2.3. La vittima designata

In futuro la scelta di Ranieri di schierarsi dalla parte del “popolo” avrebbe causato numerose ripercussioni nella vita politica pisana, alimentando conflitti e suscitando divisioni. Al momento però essa costituiva anche un utile precedente da imitare per chi avesse voluto rileggere e reinterpretare, come aveva fatto Ranieri, il ruolo avuto negli scontri della festa dell’Ascensione.

Proprio Lippo da Caprona per primo seguì la via tracciata dal conte. Il 7 luglio Giovanni Fagioli, “priore degli Anziani”, lesse ai componenti del “consiglio del popolo” una provvisione emanata da un gruppo di “Savi” in merito a una petizione che Lippo – a nome proprio e dei suoi *consortes* Alamanno e Becciolino – aveva presentato agli “Anziani” e ad altri *sapientes*²⁸. Nella provvisione – trascritta insieme al testo del consiglio – si legge che Lippo aveva raccontato agli “Anziani” che il giorno dell’uccisione del figlio egli aveva molto riflettuto sulla sua sorte e su quella dell’intera città, poi però si era armato e, accompagnato dai suoi due parenti, si era recato da Ranieri per sollecitarlo e chiedergli quali fossero le sue intenzioni. Dopo che il conte aveva risposto loro di rimanere al suo fianco, essi erano rimasti accanto a Ranieri ed erano andati con lui alla piazza del “popolo” e lì erano rimasti, senza mai allontanarsi²⁹.

Il giorno successivo – sempre secondo la ricostruzione di Lippo – quando era scoppiata l’altra ondata di scontri, i tre da Caprona non avevano recato danno ad alcuno e anzi avevano cercato di fare tutto quello che era sembrato opportuno al conte e agli “Anziani”. Considerato tutto ciò Lippo dichiarava di non capire come mai egli e suoi dovessero essere perseguiti come se si fossero comportati in un altro modo³⁰.

Concludendo la sua petizione, e pregando gli “Anziani” di intercedere per sé e i suoi, Lippo – secondo quanto riferito da Giovanni Fagioli – aveva spiegato che a lui non interessava molto essere condannato, ma gli spiaceva che si dicesse che egli aveva agito contro la volontà del “popolo”³¹. Anche per que-

²⁸ ASPi., *Comune A* 89, cc. 152v-153r 7 luglio 1322. Lippo aveva presentato la petizione due giorni prima.

²⁹ *Ibidem*, «die dominica quando fuit interfectus Guido filius eius, ipse dubitavit et iustam habuit materiam dubitandi de se et de statu totius civitatis et armavit se et dicti eius consortes sociaverunt eum et ivit ad dominum comitem Rainerium ad ortandum et dixit ei quod volebat ipsum facere. Et dominus comes respondit ei et dictis suis concertibus sitis mecum et ipsi steterunt et iverunt cum dicto domino comite et cum eo venerunt ad plateam populi nec ab eo discesserunt aliqua hora».

³⁰ *Ibidem*, «quando fuit alius rumor fecerunt idem nec fecerunt vel dixerunt alicui persone de mundo aliquam iniuriam vel offensam sed quidquid boni potuerunt facere oprari nec fuit eis inhibitum sed noviter cum domino comite sicut fecerunt se videbatur ei quod satis placeat et domino comiti et dominis antianis et bonis hominibus nec videtur ei quod pro hec ipsi debeant tractari vel gravari sicut alio modo fecissent».

³¹ *Ibidem*, « Et supplicavit antianis et supplicat quod dignentur providere super predictis ita quod predictus dominus Lippus cum predictis qui sociaverunt eum de bono servitio et fideli operatione non patiantur dapnum quia licet tamen ipse non curaret multum de condenptione, tamen gravissimum esset ei quod diceretur quod ipse fecisset in aliquo contra voluntatem populi vel displicuisse alicui».

sto motivo gli “Anziani” avevano richiesto un parere ai “Savi” i quali avevano stabilito che i dodici e il conte, eventualmente col concorso del “consiglio del popolo”, si pronunciasse sul futuro dei da Caprona.

Lippo aveva dunque proposto una lettura del ruolo avuto negli scontri di maggio, chiara e precisa: i da Caprona erano stati a loro modo dei “difensori del popolo”, avevano agito innanzitutto pensando alla salvaguardia dei Popolari.

Nell’ambito di questo contributo è importante notare che Lippo, nel suo tentativo di proporre la propria rilettura di quegli avvenimenti, poté contare su un solido appoggio degli stessi vertici del “popolo”. L’*iter* politico-documentario seguito, petizione, provvisione degli “Anziani”, provvisione dei “Savi” – che chiamano nuovamente in causa gli “Anziani” – “consiglio del popolo” fu decisivo per conferire legittimità alla versione del da Caprona. Ciò per due ragioni. In primo luogo perché ogni passaggio fu accompagnato dalla voce di Giovanni Fagioli, autorevole esponente del gruppo dirigente popolare³². In veste di “priore degli Anziani” egli ebbe il compito di esporre la materia, prima ai “Savi” e poi al consiglio. Entrambe le volte Giovanni introdusse l’argomento aggiungendo particolari e formule che corroboravano la testimonianza di Lippo, e denunciavano l’orientamento della massima magistratura del “popolo”, decisamente favorevole alla lettura proposta dai da Caprona³³.

In secondo luogo l’*iter* nel suo complesso, che coinvolgeva solamente organismi riconducibili al “popolo”, legittimava simbolicamente il contegno tenuto dai da Caprona, il cui comportamento veniva giudicato esclusivamente da *populares*.

2.4. I mandanti

La provvisione di un gruppo di “Savi” che il 20 luglio valutò la petizione presentata da dieci aristocratici, sette Lanfranchi e tre Gualandi, costituisce l’ultimo documento di questo primo *dossier*³⁴.

I dieci nobili – che nei fatti costituivano la controparte dei da Caprona, in quanto mandanti dell’omicidio del figlio di Lippo – si difesero dalle accuse

³² Sulla famiglia Fagioli cfr. Poloni, *Trasformazioni della società* cit., Appendice I, pp. 389-393.

³³ ASPi., *Comune A* 89, cc. 152v-153r 7 luglio 1322, passaggi quali «videatur dominis antianis considerata condicione et bona voluntate dicti domini Filippi et dictorum eius consortium nec non considerato modo quod ipsi tenereunt diebus dictorum rumororum se abstinendo ab omni actu inconvenienti et dicendo et operando gratiosa et utilia pro comuni et populo pisano et bono statu pisani populi», oppure «dictus dominus Filippus et dominus Alamannus et Becciulinus consortes eius predicti non possint neque debeant molestari vel condepnari seu dapnificari in aliquo occasione predicta».

³⁴ ASPi., *Comune A* 49, c. 52v 20 luglio 1322. I 10 nobili erano *dominus Bettus Nichi de Lanfrancis*, *dominus Lupus de Gualandis*, *dominus Ciomeus Capponis de Lanfrancis*, *dominus Ismerlus de Gualandis*, *dominus Bettus Chiccoli de Lanfrancis*, *dominus Iacobus Chiccholi de Lanfrancis*, *Ninus Maccaionis de Gualandis*, *Coscius Chiccoli de Lanfrancis*, *Guiduccius Chiccoli de Lanfrancis*, *Puccius detto Pucciarellus Naçari de Lanfrancis*.

mosse loro dal “capitano del popolo” fornendo la propria interpretazione di un capitolo del *Breve del popolo* che il “capitano” aveva utilizzato per avviare la propria indagine. La rubrica dello statuto vietava ai nobili di uscire armati in occasione di *rumores*, ma i dieci sostennero che quel capitolo era stato scritto contro i nobili guelfi e che invece i nobili ghibellini, quando scoppiavano disordini in città, accorrevano armati «pro defensione et bono statu civitatis pisane et populi»³⁵.

Inoltre nella loro petizione i dieci nobili avevano sostenuto che, stando così le cose, nessun aristocratico era mai stato processato né a norma di quel capitolo né di altri. Inoltre essi avevano precisato che proprio in virtù del rispetto che avevano nei confronti della città e del “popolo” si erano recati armati presso la casa del conte per affiancarlo nella difesa della città e del “popolo”, tanto più che si diceva che i guelfi stavano per entrare in città³⁶.

Gli esponenti delle due importanti *domus* aristocratiche conclusero la propria autodifesa con un riferimento indiretto ai da Caprona. Essi allusero infatti ad altri nobili che, processati per una simile accusa, erano poi stati scagionati. Lo stesso esito cui pervennero anche i Lanfranchi e i Gualandi³⁷.

Anche questi ultimi dunque, sulla scorta di quanto avevano fatto Ranieri e Lippo da Caprona, cercarono di proporre la propria versione del ruolo avuto nei conflitti di maggio. Nel loro tentativo i dieci aristocratici ricorsero al sostegno delle scritture e non a quello degli uomini del “popolo”. Nel complesso l’autodifesa di Lanfranchi e Gualandi appare più articolata rispetto a quella dei da Caprona, o per meglio dire meno unilaterale. Nelle parole di Lippo infatti – destinate a un uditorio esclusivamente composto da *populares* – prevalevano i riferimenti al “popolo” e alla sua protezione, mentre in quelle degli altri aristocratici, sebbene i riferimenti al “popolo” non mancassero, essi furono sempre preceduti dal richiamo alla *civitas* in generale e alla sua tutela.

Va infine sottolineato il riferimento che troviamo in quel testo alla dicotomia guelfi/ghibellini, un elemento assolutamente centrale dei discorsi politici in una realtà come quella pisana, nella quale guelfo voleva dire prima di tutto nemico della città. È forse questo il dato che qualifica maggiormente la petizione dei Lanfranchi e dei Gualandi, l’elemento che essi sfruttarono per cercare di proporsi come difensori della città in primo luogo, del “popolo” in seconda battuta.

³⁵ *Ibidem*, dove leggiamo che «traxerunt armati ex forma cuiusdam capituli brevis pisani populi in quo cavetur quod aliquis nobilis non debeat trahere ad aliquem rumorem qui suscitaretur in civitate pisana et quod dictum capitulum factum fuit pro nobilibus guelfis et non pro gebellinis, et quod nobiles gebellini semper sunt consueti trahere ad rumores qui fiunt in civitate pisana pro defensione et bono statu civitatis pisane et populi».

³⁶ *Ibidem*, «Et quod contra eos vel alios numquam processum fuit de predictis per aliquem capitulum nec per presentem et quod ipsi, ex magna fide et dilectione quam habent ad civitatem pisanam et ad bonum statum populi, traxerunt ad domum domini comitis pro sociando eumdem ad defensionem civitatis et populi Pisani et ipsum dominum comitem sociaverunt per civitatem Pisanam pro defensione et bono statu Pisane civitatis et populi quia dicebatur quod guelfi volebant intrare in civitatem Pisanam».

³⁷ *Ibidem* « Et quod quidam alii nobiles etiam traxerunt ad dictum rumorem contra quos simili modo processum fuit et inde fuerant liberati».

2.5. Qualche notazione

Gli “Anziani” dunque rilessero gli scontri del maggio del 1322 per cercare di legittimare la propria funzione di rappresentanti dell’intera *civitas*, e non di una sola *pars*, seppure dominante come erano i *populares*. La creazione di una nuova magistratura, affidata a un forestiero e che non aveva alcun riferimento – a partire dal nome – alle divisioni socio-politiche esistenti in città, costituì il principale enunciato del discorso imbastito dai componenti della più importante magistratura del “popolo”.

Allo stesso tempo, nel tentativo di conseguire il proprio obiettivo, gli “Anziani” spinsero, più o meno consapevolmente, Ranieri a utilizzare un altro linguaggio il cui contesto di riferimento era la cultura politica di “popolo”. Dopo la rilettura proposta dagli “Anziani” infatti Ranieri aveva meno possibilità di proporsi come tutore, difensore dell’intera *civitas*, di tutte le componenti socio-politiche che ne facevano parte. Tutto ciò naturalmente condizionò i successivi sviluppi della vita politica pisana e contribuì a differenziarli da quelli di altre realtà comunali che pure avevano conosciuto importanti movimenti di “popolo”, Bologna su tutte, ma che alla fine avevano fatto largo ad esperimenti signorili. Nel caso bolognese ad esempio Taddeo Pepoli, divenuto signore della città quindici anni dopo Ranieri, avrebbe cercato il consenso della popolazione enfatizzando la conservazione della pace e della giustizia dell’intera *civitas*, e non solamente quelle del “popolo”³⁸.

Quindi per cogliere tutte le implicazioni insite nella nomina di Ranieri a *defensor populi* vanno considerate anche le ragioni contingenti, strategiche, che spinsero il conte a operare proprio quella scelta. Certo fin dal principio del Trecento la famiglia di Ranieri aveva operato in favore del “popolo” e nel 1316 il nipote Gherardo aveva compiuto una decisa virata a sostegno della politica portata avanti dal gruppo dirigente popolare, collaborando alla cacciata di Uguccone della Faggiola e ricoprendo per pochi mesi la carica di “capitano del popolo”³⁹. Tuttavia la nomina di Ranieri a “difensore del popolo” spostò il piano del discorso su un livello più complesso rispetto al passato, come già dimostrava il contegno tenuto da Ranieri in occasione della vicenda di Vanni del Bagno.

I da Caprona, i Lanfranchi e i Gualandi stavano apparentemente combattendo la stessa battaglia per cercare di uscire indenni dalle accuse mosse loro dal “capitano del popolo”. Però se ci soffermiamo sull’ultimo documento del nostro *dossier*, e osserviamo l’elemento principale intorno al quale ruotò il discorso portato avanti dai dieci aristocratici, la dicotomia guelfi/ghibellini, è lecito pensare che Lanfranchi e Gualandi fossero impegnati in una battaglia più complessa e meno legata alla contingenza, pur importante, dei fatti del maggio ’22, di quanto non lo fosse quella che stava portando avanti Lippo da Caprona. Infatti in una realtà come quella pisana, da sempre filoimperiale, una dichiara-

³⁸ Cfr. in proposito G. Antonioli, *Conservator pacis et iustitie. La signoria di Taddeo Pepoli a Bologna (1337-1347)*, Bologna 2004.

³⁹ Cfr. in proposito Rossi Sabatini, *Pisa al tempo dei Donoratico* cit., p. 98 e segg. Cristiani, *Nobiltà e popolo* cit., p. 302 e segg. Poloni, *Trasformazioni della società* cit., p. 276.

zione di ghibellinismo poteva suonare in apparenza pleonastica. In realtà negli ultimi anni le lotte consumate ai vertici della vita politica cittadina erano state combattute anche all'insegna di due differenti interpretazioni del ghibellinismo. Quando nel 1313 Uguccione della Faggiola era stato chiamato a Pisa per risollevarne le sorti del comune, egli aveva lavorato per restituire alla città tirrenica un ruolo di primo piano nel circuito ghibellino dell'Italia centro settentrionale. Alcune importanti famiglie aristocratiche, Lanfranchi e Gualandi per prime, insieme al presule cittadino, il pisano Oddone della Sala, erano stati i più convinti sostenitori di quel progetto. In breve tempo però il Faggiolano aveva instaurato un regime personale sfruttando i poteri ricevuti dal comune, senza per questo però perdere l'appoggio dei sostenitori della prima ora, che in politica estera vedevano comunque realizzate le promesse fatte da Uguccione⁴⁰. Fu in quel frangente che Gherardo di Donoratico e le più importanti famiglie di "popolo" stipularono la loro alleanza nel nome di un ghibellinismo declinato come difesa delle istituzioni comunali, a prescindere dalla posizione che Pisa avrebbe potuto conseguire nello scacchiere politico regionale.

Una volta cacciato Uguccione, mentre i Lanfranchi lavorarono dall'interno della città per favorire il ritorno del Faggiolano – a questo miravano la congiura del '17, sventata da Coscetto da Colle e quella del '19 – Oddone della Sala, privato dell'appoggio del grande condottiero, nel 1318 abbandonò la città e come un vero e proprio fuoriuscito iniziò una contesa giudiziaria prima con il clero pisano e poi con l'intera città. Proprio nell'estate del 1322 Oddone della Sala si rifugiò a Firenze, la città nella quale «vivevano tutti coloro contro i quali il comune stesso e il "popolo" di Pisa nutrivano "inimicitias capitales": innanzitutto gli ultimi superstiti delle due storiche famiglie partito duecentesche, assimilati completamente ai "guelfi", e circondati d'"altri guelfi pisani fuoriusciti", ma anche "certi ghibellini traditori"»⁴¹.

Nel luglio del 1322 era arrivato dunque il tempo per i Lanfranchi di tirare una netta linea di demarcazione tra sé e gli antichi alleati, in primo luogo l'ex arcivescovo di Pisa e la dichiarazione di ghibellinismo con la quale proclamarono la propria innocenza rispetto alle accuse mosse loro dal "capitano del popolo", ben si prestava anche a quello scopo.

3. Gli avvenimenti del maggio 1322 secondo alcuni protagonisti

Il 23 febbraio del 1323, circa sette mesi dopo che i Lanfranchi e i Gualandi avevano presentato la propria petizione, una commissione di *sapientes* eletti dagli "Anziani" aggiunse «di volontà e coscienza del magnifico homo messer Ranieri conte di Donnoratico, difensore del populo di Pisa» 23 nuove rubriche al *Breve del popolo* che era in vigore fin dal 1313⁴².

⁴⁰ La vittoria conseguita a Montecatini nel 1315 contro Firenze e i suoi alleati dimostrava che Uguccione era in grado di mantenere quanto promesso.

⁴¹ Ronzani, «*Figli del Comune*» cit., p. 792 e segg. Il passo citato si trova a p. 793.

⁴² B. P., in *Statuti inediti* cit., 2, p. 624.

Quell'operazione costituisce una preziosa testimonianza per la ricostruzione della storia politico-istituzionale della città, poiché Ranieri di Donoratico fu l'unico *dominus* che nel Trecento lasciò traccia di sé negli statuti cittadini. Una consapevole e intensa ripresa dei più noti argomenti della cultura politica e della propaganda popolare – la difesa dei più deboli, la tutela degli “Anziani”, la marginalizzazione dei nobili – caratterizzò i 23 nuovi capitoli, alcuni dei quali modificarono gli assetti politico-istituzionali della città apparentemente più consolidati⁴³.

Nel complesso tutti gli studiosi hanno sempre concordato nel ritenere la stesura delle nuove rubriche un fatto direttamente legato agli avvenimenti dell'estate del 1322⁴⁴. Quel che interessa in questa sede è cercare di approfondire come venne realizzato quel legame e soprattutto a quali aspetti di quella vicenda si fece riferimento. Per compiere questa operazione però, come detto in apertura di queste pagine, non è necessario utilizzare l'intero *corpus* di rubriche, ma è sufficiente analizzarne 8: 6 fanno parte delle 23 aggiunte alla fine di febbraio, una era già presente nel *Breve del popolo* e un'altra venne inserita il 12 febbraio di quello stesso 1323.

3.1.

Il primo capitolo sul quale ci soffermeremo è anche il primo tra quelli che furono inseriti il 23 febbraio del 1323⁴⁵. Esso è intitolato «Dei signori conti da Donnoratico», e possiamo leggervi che

Manifestamente si conosce, et etiandio con aperti occhi della mente e del corpo chiaramente si vede, così per ragione del presente tempo, come del passato, et Domino concedente, del futuro, che della buona memoria in qua dirieto messer Gherardo da Donnoratico conte, et le suoie herede et successori, funno, et sono, et sempre, Domino concedente, saranno protectori et difensori del nostro popolo di Pisa, et per lui et per li suoi homini, li lor beni et le lor persone sempre àno esposto [...].

Una forte componente deittica caratterizza questo primo paragrafo. Il contesto spazio temporale cui si fa riferimento nel testo era chiaramente decodificabile dai pisani, ed era quello della contemporaneità. Ciascuno o aveva visto in prima persona il contegno tenuto negli anni dai Donoratico, oppure ne aveva

⁴³ *Ibidem*, la rubrica CLIII, «Della dimoransa delli Ansiani et dei consigli, che si debbano fare in del palagio del populo» stabiliva che da quel momento in poi il palazzo degli “Anziani” avrebbe ospitato tutti i consigli cittadini, sia quelli del “popolo” sia quelli del comune, ad eccezione di quello maggiore e generale, che dato il numero dei partecipanti avrebbe continuato a svolgersi in cattedrale. Invece la numero CLXVII «Della dimoransa di ser Iacopo da Calci» obbligava il cancelliere del comune a trasferirsi presso il palazzo degli “Anziani”. Con questi due capitoli i *sapientes* posero fine al bipolarismo che aveva segnato anche il regime di “popolo” pisano, come quello di molti altri Comuni e il palazzo degli “Anziani” divenne definitivamente il luogo centrale della vita politica della città tirrenica. Cfr. in proposito Poloni, *Trasformazioni della società* cit., p. 360 e segg.

⁴⁴ Cfr. *ivi*, p. 358 e segg.

⁴⁵ B. P., in *Statuti inediti* cit., 2, p. 625, rubrica CXLVIII.

avuto una testimonianza indiretta. Lo scopo di queste prime righe era proprio quello di spingere il pubblico a rintracciare nella propria memoria prove dello stretto rapporto che legava – e che perciò avrebbe legato – i Donoratico al “popolo”. Così facendo, la nomina di Ranieri a *defensor populi* appariva un passaggio scontato, una sanzione istituzionale naturale per un esponente di una famiglia che si era sempre adoperata per proteggere la *societas populi* pisana.

Il capitolo statutario proseguiva stabilendo che

[...] messere lo conte Ranieri, et li suoi figliuoli, et messer Fasio conte in qua diriecto della buona memoria di messer Gherardo conte da Donnoratico, siano giudicati, siano et essere s'intendano popolari, et del populo di Pisa, et dei giurati in populo, sì come quelli che sono u che funno veramente Anziani del populo di Pisa; et quello medesimo privileggio et auctorità uzino, per virtù della presente constitussione, che uzano quelli che meglio et più ragionevilmemente sono stati Anziani del populo di Pisa, et meglio àno exercito l'officio.

I “Savi” vollero così ricompensare i Donoratico per i favori concessi al “popolo”, assegnando loro benefici e tutele analoghe a quelle godute dagli “Anziani”. Coloro i quali avevano ricoperto l’“anzianato” costituivano infatti l’*élite* tra i giurati in “popolo”. La carica di “Anziano” serviva infatti anche per sancire delle differenziazioni, delle distinzioni all’interno di una categoria sociopolitica che, in quanto egemone all’interno del comune, godeva già di numerosi vantaggi rispetto ad esempio ai nobili. Tuttavia Ranieri e i suoi familiari non vennero equiparati a un qualunque popolare che era stato eletto “Anziano”, senza essersi poi distinto in alcun modo. Al contrario essi vennero paragonati a quegli individui che meglio degli altri avevano svolto il proprio mandato. Possiamo ipotizzare dunque che attraverso queste righe i *sapientes*, mentre celebravano il ruolo svolto dai Donoratico, proponevano di individuare una gerarchia anche tra coloro i quali erano stati “Anziani”.

3.2.

«Dei suspecti alle Compagne et al populo», è il titolo della seconda rubrica inserita il 23 febbraio⁴⁶. I *sapientes* stabilirono che

imperò che molte volte in del Breve del populo si fa mensione dei suspecti alle Compagne et al populo di Pisa; perciò ad ciò che da quinci innanti dubitassione non ne nasca; et ad ciò che in populo, u ad privileggio di populo non siano admessi culoro che animo et volontà non àno popolare; statuimo: Che, senza alcuna interpretassione fare, suspecto alle Compagne et al Populo di Pisa come nobile, sia avuto, qualunque è u sarà per alcuno tempo nobile in della città di Pisa, u altrove, là unque sia avuto per nobile. Del quale, com'è dicto, vasti ad provare per tre testimoni deponenti per publica fama. [...] Et le predicte cose non s'intendano né luogo abbiano in quelli che facti fusseno popolari, u facéssonsi, per auctorità di consiglio di populo.

Questo capitolo può essere considerato il rovescio della medaglia del precedente e la parola *privilegio*, è *trait d'union* tra i due testi. In particolare il

⁴⁶ Ivi, p. 626, rubrica CL.

«privilegio di populo» del quale potevano beneficiare i Donoratico era lo stesso al quale non potevano accedere gli altri aristocratici, a meno che non avessero fatto richiesta di essere assimilati ai *populares*. Nella prima rubrica si invitavano i lettori a collaborare in prima persona alla creazione di una memoria condivisa dei Donoratico quali “difensori del popolo”; nella seconda invece si faceva esplicito riferimento a un elemento centrale della procedura giudiziaria comunale, la fama *publica*, che però aveva altrettanto profonde implicazioni nella formazione della memoria sociale dei Comuni medievali⁴⁷.

3.3.

La decima rubrica del *corpus* di ventitré aggiunto al Breve si intitolava «Di non traggere contra lo buono stato del populo» e stabiliva

[...] per bene et per riposo del populo di Pisa, et della nostra città, che nullo della città di Pisa, u del contado, u d'altronde, sia ardito u presumma, ad tempo d'alcuno romore, traggere con arme u senz'arme, ad alcuno luogo della città di Pisa, u del contado, contra lo buono et pacifico stato del populo di Pisa, u contra la volontà del Capitano et delli Ansiani del populo di Pisa [...]. Et presumasi avere tracto contra lo buono et pacifico stato del populo qualunque non giurato in populo traggerà al tempo sopradicto ad alcuno luogo, se non ad casa sua propria, u vero conduca, la quale elli abita et contra la dicta presumptione nulla prova u exceptione sia admissa. Et catuno possa accuzare et denunsiare qualunque contrafacesse [...]⁴⁸.

Tutto il capitolo aveva a che fare con i conflitti del 1322, o meglio, con alcuni passaggi delle petizioni presentate dai da Caprona, dai Lanfranchi e dai Gualandi. Tutti quanti loro infatti avevano ammesso di essersi mossi dalle proprie case, sebbene avessero dichiarato di averlo fatto per andare in soccorso del “popolo”. Ora invece i “Savi” dichiaravano che proprio un simile comportamento avrebbe dovuto essere considerato un attentato al buono e pacifico stato del “popolo”. Si indicava così un criterio preciso per il futuro, in base al quale giudicare il comportamento dei nobili.

3.3.1.

L'importanza di questo capitolo non risiede però solamente nel legame, pur importante, con le dichiarazioni rilasciate dai nobili nel luglio del 1322. Infatti proprio le righe nelle quali i “Savi” proposero la loro interpretazione di cosa significasse «avere tracto contra lo buono et pacifico stato del populo» rappresentano una chiave per spingere ancora più in profondità questa inda-

⁴⁷ Sulla fama *publica* e la sua funzione nel XIV secolo, cfr. M. Vallerani, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du moyen âge*, Actes du Colloque international (Avignon, 29 novembre-1 décembre 2001), distribuito in formato digitale da *Reti Medievali Biblioteca* [11/09] <<http://fermi.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/v.htm>>, p. 29 e segg. J. C. Fentress, Ch. Wickham, *Social memory*, Oxford 1992, p. 98 e segg.

⁴⁸ B. P., in *Statuti inediti* cit., 2, p. 630, rubrica CLVIII.

gine. Il *Breve del popolo* infatti conteneva già altre rubriche nelle quali si faceva riferimento al buono e pacifico stato, alla sua difesa e alla sua conservazione. Il tredicesimo capitolo dello statuto era sicuramente il più significativo a questo riguardo, dal momento che vi si potevano leggere le seguenti parole:

Et io Capitano del populo abbia libbero, puro et generale arbitrio contra tutti et singuli nobili, et quallunqu'altri, u non giurati in populo u che non sono di populo, li qual torbasseno u torbare vollesseno lo pacifico et tranquillo stato del populo, et del Comuno di Pisa; et contra tutti et singuli i soprascripti nobili, et catturi altri, u non giurati u che non siano del populo di Pisa, della città di Pisa u del distrecto, che offendeseno u offendere vollesseno, u vero dei quali fusse verisimile che offendere vollesseno lo populo di Pisa, u alcuno giurato del populo di Pisa: delle quali cose si stia al dicto, u vero alla credulità, u vero interpretasione di me suprascripto Capitano⁴⁹.

Rispetto a quanto stabilito dai “Savi” nel 1323, nel capitolo risalente al 1313 tutto era nelle mani del “capitano” al quale erano conferiti i pieni poteri per punire coloro i quali avevano agito contro il buono e pacifico stato del “popolo”. Il “capitano” però non disponeva solamente dell'*arbitrium* necessario per punire gli eventuali colpevoli, ma anche di quello per prevenire eventuali azioni contro il “popolo”. Questo implicava, come peraltro si può leggere chiaramente nel testo, che spettava al “capitano” stabilire cosa volesse dire turbare il buono e pacifico stato del “popolo”.

3.3.2.

Possiamo ipotizzare dunque che i “Savi” nel febbraio del 1323 volessero limitare la sfera di competenze del “capitano del popolo”. La rubrica intitolata «Di non traggere contra lo buono stato del populo» non è però l'unica che legittimi questa ipotesi. Infatti nella quattordicesima rubrica inserita il 23 febbraio, «Di non accuzare li popolari, et testimonia non rendere contra loro», si stabiliva che

nullo non giurato in populo, u giurato che non abbia dovuto giurare, ardisca u presuma alcuno giurato in populo accuzare u denunciare d'alcuno u per alcuno maleficio, u vero quazi, in corte del Capitano del populo, u del conservatore del pacifico stato del Comuno et del populo di Pisa; né testimonio per alcuno, contra alcuno giurato in populo, in delle predicto corte, u alcuna di quelle, rendere [...] ⁵⁰.

In queste righe troviamo un esplicito riferimento al “Conservatore del buono e pacifico stato” il quale, inserito nell'organigramma degli ufficiali comunali da neanche un anno, sembrava già dotato di competenze tali che la sua curia poteva essere considerata un'arena politico-giudiziaria equiparabile e/o alternativa a quella del “capitano del popolo”.

⁴⁹ Ivi, p. 465, rubrica XIII, «Di quel medesimo», poiché continua quanto scritto a p. 461 nella rubrica XII «Di quelli che offendeseno li Ansiani».

⁵⁰ Ivi, p. 633, rubrica CLXII.

3.3.3.

A questa sorta di limitazione indiretta dell'ambito di azione del "capitano" i "Savi" aggiunsero già nella rubrica successiva, la quindicesima, «D'inquerere contra lo Capitano del populo», un ulteriore disciplinamento, poiché decisero che

[...] lo Capitano del populo che hora è, et per lo tempo sarà, sia sollicito et intento in investigare et punire li non giurati in populo che offendessero li giurati in del populo di Pisa; per questa constitutione, che in perpetuo debbia valere, ordiniamo: che li modulatori del Capitano li quali per lo tempo saranno, siano tenuti et debbiano inquire et investigare, et in della loro inquizissione capitulo spetiale ponere, se lo Capitano del populo di Pisa dei malefici commessi per alcuno nobile, u non giurato in populo, contra alcuno giurato in populo, u alcuno di populo, arà facto executione debita; et quella ch'è tenuto di fare per forma del Breve del populo, et di qualunqu'altri ordinamenti; u no. Et sopra ciò esaminare almeno testimoni quindici per catuno quartieri. Et se troveranno ch'elli non abbia facto u lassato alcuna cosa, per catena cosa lassata siano tenuti et debbiano lui condannare in della pena imposta al Capitano in del capitulo del Breve posto sotto la rubrica «Delli offendenti li Ansiani»⁵¹.

La modulazione prevista in queste righe era molto più di una – ancorché importante – revisione finanziaria, ma realizzava un vero e proprio controllo politico sull'operato svolto dal "capitano" nel corso del suo mandato annuale. Il testo di questa rubrica, ma anche quanto era avvenuto in occasione della vicenda di Vanni del Bagno, testimoniavano che la coesistenza di un ufficiale forestiero e di una magistratura collegiale di pisani ai vertici del "popolo" poteva essere tutt'altro che pacifica, ma anzi poteva assumere i toni di una forte dialettica.

3.3.4.

Un'ultima rubrica sembra confermare l'esistenza di queste tensioni tra gli "Anziani" e il "capitano del popolo". Il 12 febbraio del 1323 gli "Anziani" avevano fatto aggiungere un paragrafo alla rubrica «De l'aggiunto et del menimato» con il quale avevano stabilito che

[...] dei malefici commessi innanti lo tempo del reggimento del presente Capitano del populo di Pisa, u per loro cagioni et cauze, lo presente Capitano del populo di Pisa non possa u debbia intromettersi in alcuno modo; excepte le modulassioni delli ufficiali, et l'executioni delle condannagioni facte in pecunia numerata; le quali per la predicta aggiunta non si comprendano, né per quella s'intendano u siano in alcuna cosa vitiate u menimate⁵².

⁵¹ Ivi, p. 633, rubrica CLXIII.

⁵² Ivi, p. 555, rubrica CXX: «Noi Ansiani del populo di Pisa, avendo bailia delle infrascripte cose per aictorità del minore et maggior consiglio, dei XII di populo, dei consuli del mare, dei consuli dei mercanti, dei consuli de l'arte della lana, dei capitani et priori delle VII arte, celebrato in del palagio del populo di Pisa, correnti anni Domini MCCCXXIII, indictione VI pridie ydus februarii; aggiungiamo ad questo Breve del populo di Pisa – *segue quanto citato nel testo* – La quale aggiunta scripta è per me Marzuccho condan Iohannis Urselli, notaio scriba publico dei dicti signori Ansiani, correnti li soprascripti anni Domini et indictione, pridie ydus februarii».

Tutto ciò che era accaduto prima del gennaio del 1323, compresi perciò i fatti del maggio precedente, era dunque sottratto alla competenza del nuovo “capitano del popolo”. È evidente che questo comportava una ulteriore limitazione della libertà di azione del “capitano”, ma gli “Anziani” avevano soprattutto voluto ridurre le possibilità di aggiungere nuove interpretazioni – che potevano maturare magari nell’ambito delle investigazioni del “capitano” – su quanto era avvenuto la domenica dell’Ascensione del 1322. Infatti, una volta sottratta all’indagine del “capitano”, quella materia diventava molto più inerte, più difficile da manipolare.

3.4.

L’ultima rubrica che stiamo per analizzare è probabilmente la testimonianza più diretta del processo di creazione di una memoria unica dei conflitti del maggio 1322. Nel capitolo intitolato «Di non fare radunamento», i “Savi” stabilirono, ancora una volta «per riposo et per pacifico stato del Comune et del popolo»

che nullo nobile della città di Pisa u d'altronde, ardisca u presumma di fare alcuno raiunamento di gente, senza paraula delli Ansiani del populo di Pisa, se non per legittima cagione. Et chi contra farà, sia punito et condannato dal Capitano del populo così come s'elli avesse uciso alcuno di populo giurato in populo. Et che nullo nobile della città di Pisa u d'altronde, ad tempo d'alcuno romore, durante lo romore ardisca u presumma d'escire, con arme u senza arme, della casa in della quale elli abita, sotto pena de l'ave-re et della persona, ad arbitrio del Capitano. Et se quelli che lo dicto rainunamento faràe, sarà tale contra lo quale per lo Capitano procedere non si possa, sì come perché fusse cherico, siano puniti culoro li quali quine saranno raiunati sì come se elli avessero facto lo dicto raiunamento, u vero ad loro instansia, facto fusse. Et che lo dicto Capitano sia tenuto di farne inquizissione, ristato lo rumore; et li colpabili punire, come decto è [...]⁵³.

In maniera ancora più esplicita rispetto a ciò che era scritto nel capitolo inerente il buono e pacifico stato del “popolo”, anche questa rubrica era piena di riferimenti alle versioni rilasciate dai da Caprona, Lanfranchi e Gualandi sui conflitti del 1322. Lanfranchi e Gualandi in particolare avevano insistito sulla piena legittimità delle proprie azioni, sul pieno diritto che essi avevano di riunirsi e armarsi nei casi in cui ritenevano che il buono e pacifico stato del comune e del “popolo” fosse a repentaglio. Ora invece i *sapientes* subordinavano la possibilità dei nobili di riunirsi in caso di *rumores* a un esplicito consenso degli “Anziani”, senza il quale gli aristocratici avrebbero commesso, ogni volta che si fossero riuniti, un crimine equiparabile al peggior reato che un nobile potesse mai compiere in un comune di “popolo”, ovvero l’uccisione di un popolare.

I “Savi” però si spinsero ancora oltre, questa volta per indebolire sul nascere il tentativo compiuto dai Lanfranchi di presentarsi come nobili ghibellini e in quanto tali, quasi “difensori del popolo”. La rubrica infatti prose-

⁵³ Ivi, p. 634, rubrica CLXV.

guiva specificando come si sarebbe dovuto comportare il “capitano del popolo” nel caso in cui l’organizzatore del *raiunamento* fosse stato un uomo di chiesa. Nella mente dei pisani una precisazione del genere non poteva non riportare alla memoria Iacopo Lanfranchi, pievano di Sovigliana e potente membro del capitolo della cattedrale, ma soprattutto animatore della congiura del 1319, la seconda che i Lanfranchi organizzarono per riportare in città Ugucione della Faggiola e restituire a Pisa il ruolo che, secondo numerosi esponenti di quella *domus* aristocratica, le spettava nel circuito ghibellino dell’Italia centro settentrionale⁵⁴.

Le disposizioni emanate dai “Savi” per il futuro e le interpretazioni del passato che ne derivavano, anche in questo caso avrebbero dunque finito per confondersi – secondo il criterio che aveva ispirato i *sapientes* fin dalla stesura della prima rubrica quando si erano preoccupati di disegnare sia il passato che il futuro dei Donoratico – legittimando la piena libertà di azione di un solo “difensore del popolo”, e cioè il conte Ranieri e privando i Lanfranchi della possibilità di ottenere una legittimazione ufficiale alla rilettura che essi proponevano del contegno tenuto sulla scena politica pisana negli ultimi anni.

3.5. Qualche notazione: una memoria unica, tanti conflitti

I quattro testi del primo *dossier* parlavano senza dubbio tutti della stessa cosa, i conflitti del maggio 1322. Però messi insieme essi non costituivano affatto un’opera coerente, non concorrevano alla creazione di una memoria unitaria. Le petizioni, i valori intorno ai quali si erano strutturate le azioni di alcuni soggetti, i titoli del nuovo magistrato e del *dominus* cittadino, erano serviti agli “Anziani”, a Ranieri di Donoratico, a Lippo da Caprona, ai Lanfranchi e ai Gualandi per combattere altri conflitti. La massima magistratura del “popolo” e il signore di Pisa lottavano per il primato sulla *civitas*, ma allo stesso tempo Ranieri di Donoratico era in conflitto con i Lanfranchi e questi ultimi con i da Caprona. Ad ogni colpo sferrato da uno dei protagonisti aveva fatto seguito la reazione di uno degli altri e le implicazioni generate da questo scontro avevano segnato in profondità la vita politica pisana, più di quanto non avessero fatto gli scontri, pur violenti, avvenuti durante i giorni della festa dell’Ascensione.

Nel febbraio del 1323 Ranieri di Donoratico e gli “Anziani” favorirono la stesura delle 23 nuove rubriche per imporre una memoria ufficiale di ciò che era avvenuto nei giorni della festa dell’Ascensione. La nuova versione utilizzava e legittimava molti elementi delle interpretazioni che avevano proposto in precedenza il *defensor populi* e i membri dell’“anzianato” e tuttavia l’elemento realmente qualificante questa nuova memoria ufficiale era la negazione delle altre memorie, in primo luogo quelle dei Lanfranchi e dei Gualandi.

⁵⁴ Cfr. *supra*, parte 2, paragrafo 2.5.

Perciò le rubriche aggiunte «di volontà e coscienza» di Ranieri di Donoratico al *Breve del popolo* non erano legate direttamente ai conflitti del 1322, ma ai discorsi che i principali protagonisti di quelle giornate avevano imbastito intorno a quella vicenda⁵⁵.

In questo senso il nuovo *corpus* di capitoli statutari costituì un punto di intersezione tra almeno altri tre differenti conflitti. Il primo era quello che, come avevamo già visto, contrapponeva Ranieri di Donoratico alle altre famiglie aristocratiche, Lanfranchi e Gualandi per prime⁵⁶. Le armi utilizzate rappresentano l'aspetto forse più interessante di quel confronto, poiché Ranieri si servì quasi esclusivamente di strumenti che erano stati forniti dalla cultura e dalla propaganda politica popolare: la marginalizzazione politica degli avversari, il ricorso alla denuncia per fama *publica*, l'aggravamento delle sanzioni previste per i nobili in caso di attività ritenute lesive di un buono e pacifico stato del comune e del "popolo" tutto da definire⁵⁷.

Tutto ciò naturalmente era servito a Ranieri per legittimare il nuovo ruolo di *defensor populi* sul quale egli aveva forse ripiegato dopo che gli "Anziani" avevano sfruttato gli scontri del 1322 per legittimare il proprio ruolo di rappresentanti di tutte le componenti socio-politiche del comune, non solo dei popolari.

In questo senso il conte portò avanti il conflitto contro i nobili anche per conto degli "Anziani". Ranieri fu il principale artefice di quella consapevole e intensa ripresa dei più noti argomenti della cultura politica e della propaganda popolare. Gli "Anziani" infatti erano allora impegnati anche in un'altra battaglia, quella con il "capitano del popolo" per l'occupazione dei vertici del movimento popolare⁵⁸. Sebbene fin dall'avvento del "popolo" a Pisa nel 1254, gli "Anziani" avessero sempre avuto un peso politico maggiore rispetto a quello del Capitano, era evidente che quest'ultimo disponeva ancora negli anni venti del Trecento di una larga autonomia⁵⁹. Quest'ultima venne pesan-

⁵⁵ Da intendersi nell'accezione di M. Foucault quale emerge ad esempio in *L'ordine del discorso e altri interventi*, Torino 2004 (1ª ed. italiana 1972) o in *Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello. Un caso di parricidio nel XIX secolo*, a cura di Id., Torino 2000 (1ª ed. italiana 1976) e non in quella che da qualche decennio a questa parte è emersa nello studio della storia delle organizzazioni politiche grazie agli importanti contributi di studiosi come J. G. A. Pocock, *Politica, linguaggio e storia*, Milano 1990 o Q. Skinner, *Dell'interpretazione*, Bologna 2001.

⁵⁶ In questa stessa parte 3.2, 3.3, 3.4.

⁵⁷ Cfr. in proposito A. Zorzi, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Tre e Quattrocento*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Atti del 13° convegno di studi del Centro italiano di studi di storia e d'arte di Pistoia (Pistoia, 10-13 maggio 1991), Pistoia 1993, pp. 419-473. Id., *Negoziato penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia: pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna-Berlin 2001, pp. 13-34.

⁵⁸ In questa stessa parte 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4. Sulla riduzione degli ambiti di competenze dei "capitani del popolo" in altre realtà comunali cfr. ad esempio G. Milani, *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003, p. 399 e segg. Zorzi, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia* cit., p. 439 e segg.

⁵⁹ Sull'avvento del "popolo" a Pisa, Poloni, *Trasformazioni della società* cit.

temente limitata nel giro di pochi mesi sia attraverso un più rigido controllo sull'operato del Capitano, sia attraverso l'inserimento di un nuovo magistrato – il *conservator* – strettamente legato al principale organo esecutivo cittadino. Una pesante limitazione non voleva però dire una esautorazione e con quella scelta gli “Anziani” contribuirono a complicare, moltiplicare e sovrapporre – di fatto a indebolire – le giurisdizioni dei principali ufficiali che operavano nello spazio politico pisano⁶⁰.

L'ultimo conflitto infine si stava combattendo ancora una volta all'interno del movimento popolare e coinvolgeva tutti i giurati in “popolo”, non solo i vertici istituzionali⁶¹. Alle differenze economiche e sociali da sempre esistenti tra i popolari – ricchi mercanti, bottegai, artigiani – nel corso degli anni si erano sommate le differenze dettate dall'impegno politico, per cui chi aveva ricoperto la carica anzianale godeva di privilegi e tutele maggiori rispetto agli altri membri della *societas populi*. Nel 1323 si proponeva di individuare una ulteriore differenziazione in base alla qualità dell'impegno. Certo non venivano indicati criteri chiari in base ai quali distinguere gli uni dagli altri, ma non doveva essere difficile per un *civis* pisano, non solo per un giurato in “popolo”, individuare tra i membri delle famiglie che occupavano i vertici della compagine popolare, quelle che avevano maggiore consuetudine con l'“anzianato”, personaggi le cui caratteristiche potevano aver ispirato l'*identikit* del “perfetto Anziano” che i “Savi” avevano tracciato nelle ultime righe della prima delle 23 nuove rubriche.

⁶⁰ Cfr. in proposito Vallerani, *Procedura e giustizia nelle città italiane* cit.

⁶¹ In questa stessa parte 3.1.